

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i.,

dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot.

n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 437 del 06 LUG. 2022

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: Rimborso spese legali Dott. G.C. sostenute nel proc. penale n.° 3461/18 R.G. N.R.

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 06 LUG. 2022

L'estensore
Cannata Valeria

Il Responsabile del Procedimento
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

Il Direttore della Struttura

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale
 Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Il 06 LUG. 2022, il Direttore della U.O.C. _____, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, adotta il presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Vista la istanza del Dott. G.C., dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, acquisita al prot. n.° E 0018232 del 20.5.2022, con la quale chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, nel procedimento penale n° 3461/18 R.G.N.R. e n.° 824/19 R.G. GIP del Tribunale di Ragusa avviato nei confronti dei componenti di una commissione d'esame nominata dall'ASP Ragusa e, pertanto, per fatti ed atti connessi all'espletamento dell'incarico ed all'adempimento dei compiti previsti dall'incarico medesimo che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art. 323 e 479 c.p.;

Preso atto che il giudizio si è definito con sentenza n.° 207/21 del 21.10.2021 che assolve tutti gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste;

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù dell'art. 67 CCNL Area Sanità del 19/12/2019 e del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018;

Atteso che l'art.67 del CCNL dell'area della Sanità del 19/02/2019, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, così dispone:

1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.

2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).

5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.

6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270;

Considerato che tale fattispecie rientra anche nella previsione dell'art. 1720 comma 2 cod. civ. ai sensi del quale il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico ricevuto, applicabile analogicamente (ex art. 12 disp. prel. cod. civ.) alla posizione del dipendente di altra azienda componente la commissione di concorso su mandato di questa ASP;

Vista la documentazione prodotta dall'interessato a corredo della propria istanza e, in particolare, la parcella e relativa fattura n.° 32/20221 del 4.7.2022 dell'Avv. Francesco Ruvolo, per un importo di €. 4.135,61 al lordo di IVA e CPA che risulta redatta secondo il valore minimo delle vigenti tariffe, di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato e conformemente alle disposizioni in materia;

Considerato che, tenuto conto della attività svolta dal difensore, ed esattamente indicata nella notula trasmessa, gli onorari dovuti per la stessa possono essere valutati come corretti;

Preso atto che il Settore Economico Finanziario ha autorizzato per l'anno 2022 la spesa sul conto di costo n. 502020122 denominato "Rimborso spese legali ai dipendenti"

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Dare atto che la spesa necessaria è stata autorizzata
- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dal Dott. G.C., non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo all'istante;
- Liquidare e pagare la somma di € 4.136,61 documentata dalla fattura n.32/2022 del 04/07/2022 emessa dall'avv. Francesco Ruvolo, al Dott. G.C. e che risulta in linea con il suddetto regolamento Aziendale. Le generalità sono secrete a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto.
- **Giusta Autorizzazione /2022/13/Sub10**